

**SENATO DELLA REPUBBLICA  
BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 2012  
**656<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Polillo e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.*

*La seduta inizia alle ore 12,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività** (Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti ed osservazioni. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 febbraio scorso.

Il presidente AZZOLLINI mette a disposizione dei senatori una proposta di parere sul testo del decreto-legge, relativamente agli articoli non esaminati nelle precedenti sedute.

Non essendovi richieste di intervento, il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), in sostituzione del relatore Tancredi, propone, pertanto, con l'avviso conforme del GOVERNO, l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli articoli da 36 a 48 e da 50 alla fine del disegno di legge in titolo e acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che non derivino oneri, per la finanza pubblica, dalle seguenti disposizioni:

- articolo 37, comma 2, lettera *a*), che sopprime l'obbligo di applicare i contratti collettivi nazionali di settore per le imprese ferroviarie a proprietà o a partecipazione pubblica;
- articolo 41, comma 3, che prevede la possibilità, per le fondazioni a partecipazione pubblica, di garantire l'emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto;
- articolo 43, comma 3, relativo alla partecipazione di fondazioni bancarie, enti pubblici o enti *non profit* alla realizzazione di infrastrutture carcerarie;
- articolo 57 sul ripristino dell'imposta sul valore aggiunto per l'*housing sociale*;
- articolo 61 sull'anticipo del recupero delle accise versate dagli autotrasportatori;
- articolo 73 recante l'istituzione, presso l'ENAC, della "Direzione diritti aeroportuali";
- articolo 84 sulle tasse di ancoraggio e portuali;
- articolo 90 riguardante gli interventi volti a favorire l'afflusso di capitale di rischio verso nuove imprese;

nonché nel presupposto che:

- per quanto attiene all'articolo 58, comma 2, in materia di piano nazionale di edilizia abitativa, l'utilizzo delle economie o delle nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili si riferisca esclusivamente ai finanziamenti comunque destinati, per legge, agli interventi previsti dal piano nazionale medesimo e resi disponibili attraverso apposite delibere del CIPE;
- l'estensione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 66, in materia di dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, comporti esclusivamente la rinuncia ad un maggior gettito;
- l'applicazione dell'articolo 91, peraltro finalizzato a far fronte ad una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, comporti effetti negativi sul gettito di trascurabile entità, stante il limitato numero delle fattispecie interessate;

La valutazione non ostativa è altresì resa con le seguenti osservazioni:

- l'attuazione dell'articolo 54 sull'emissione di obbligazioni di scopo, da parte degli enti locali, garantite da beni immobili patrimoniali di loro proprietà, ai fini della realizzazione di opere pubbliche, potrebbe comportare un affievolimento della solidità finanziaria degli enti locali interessati;
- la copertura finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 95, in materia di unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie, non appare perfettamente conforme alla legge di contabilità, in quanto al minor gettito, quantificato dalla relazione tecnica in 5,5 milioni di euro a decorrere dal 2012, si fa fronte con quota parte delle maggiori entrate di spettanza erariale derivanti dal comma 4 dell'articolo 35".

La Commissione approva.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), in sostituzione del relatore Tancredi, illustra gli emendamenti il cui parere era rimasto in sospeso, rilevando, in merito all'emendamento 2.100 dei Relatori, che il contributo unificato di cui al comma 3 viene triplicato, mentre il testo del vigente articolo 2 del decreto-legge prevede che il contributo medesimo sia quadruplicato.

Chiede poi chiarimenti sugli effetti del comma 8, che destina quota parte delle maggiori entrate all'assunzione di magistrati.

Per quanto attiene ai subemendamenti, occorre valutare la congruità della copertura della proposta 2.100/3.

I subemendamenti 2.100/4, 2.100/5, 2.100/22, 2.100/23, 2.100/24, 2.100/25 e 2.100/26 devono essere valutati in relazione all'emendamento 2.100 e al testo dell'articolo 2, per quanto riguarda la determinazione del contributo unificato.

Segnala comportare maggiori oneri la proposta 2.100/13 in quanto sopprime una clausola di invarianza.

Occorre inoltre valutare le proposte 2.100/14, 2.100/20 e 2.100/29 per le possibili conseguenze di carattere finanziario.

Infine, il subemendamento 2.100/21 sembra comportare maggiori oneri derivanti dalla soppressione della maggiorazione del contributo unificato.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 35.0.8 (testo 2).

Per quanto riguarda gli ulteriori emendamenti, segnala che l'emendamento 2.500, interamente sostitutivo dell'articolo 2, prevede che il contributo unificato sia raddoppiato, mentre il testo vigente del decreto-legge dispone che sia quadruplicato.

Chiede chiarimenti sui commi 4 e 5, che disciplinano la destinazione del maggior gettito derivante dal raddoppio del contributo: in particolare, occorre escludere che la quota parte del maggior gettito da destinare alle procedure di assunzioni di magistrati o avvocati dello Stato non comporti un meccanismo tale da finanziare spese strutturali attraverso entrate *una tantum*.

Inoltre, rispetto al testo vigente (comma 6 dell'articolo 2), manca la clausola di invarianza finanziaria.

Sull'emendamento 3.100 (testo 2), si chiedono chiarimenti sul pagamento degli onorari notarili di cui al comma 3.

In merito alla proposta 9.500, si ricorda che sul comma 2 dell'articolo 9, contenuto nel testo del decreto, la Commissione ha condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la valutazione non ostativa all'inserimento di una clausola volta a garantire l'equilibrio, anche nel lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

Con riferimento alla proposta 9.0.500, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento, in considerazione del regime fiscale agevolato delle società cooperative.

Sull'emendamento 14.100 non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda i relativi subemendamenti, la proposta 14.100/2 è identica ad un precedente emendamento su cui la Commissione aveva espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sull'emendamento 15.100 non vi sono osservazioni.

Sull'emendamento 16.100, si richiama il parere reso sul testo, in base al quale il vincolo di destinazione delle maggiori entrate rischia di creare un irrigidimento del bilancio.

Non vi sono poi osservazioni sull' emendamento 17.100.

In merito ai relativi subemendamenti, si chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 17.100/4 e 17.100/17.

Occorre poi valutare, nell'emendamento 21.100, il comma 6 rispetto al testo vigente del decreto.

Sull'emendamento 25.200 non vi sono osservazioni.

I subemendamenti 25.200/4 e 25.200/5 potrebbe comportare oneri per la finanza pubblica, in termini di spese per il personale.

Sugli emendamenti 37.100, 39.100, 48.100 e **55.100 non vi sono osservazioni.**

Occorre valutare l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 55.200, che prevede il ricorso a quota parte dei contributi versati dagli utenti dei servizi, al fine di assumere trentadue unità di personale per l'attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe.

Occorre poi valutare i potenziali effetti onerosi del subemendamento 55.200/1.

**Inoltre, occorre valutare le conseguenze dell'emendamento 55.300, che consente all'Anas di assumere personale a tempo determinato per i servizi di sicurezza polizia stradale, in deroga alle restrizioni introdotte con il decreto-legge n. 78 del 2010.**

Sull'emendamento 60.0.1 (testo 2) risulta necessario acquisire la relazione tecnica, per verificarne gli effetti finanziari.

L'emendamento 61.0.4 (testo 2) reca una copertura a valere sulle dotazioni rimodulabili dei programmi di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento 62.100.

Occorre, poi, valutare la portata finanziaria della proposta 70.100.

L'emendamento 91.0.500 risulta provvisto di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, in base alla quale la proposta produrrà un maggior gettito prudenzialmente non stimato.

Infine, il subemendamento 91.0.500/3 potrebbe comportare minori entrate.

Rileva, da ultimo, che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta 2.100, nonché dei relativi subemendamenti, in attesa di acquisire chiarimenti dal Governo.

Il senatore MERCATALI (*PD*) domanda delucidazioni sul subemendamento 14.100/2, a cui replica il PRESIDENTE.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) interviene sull'emendamento 17.100, riguardante l'esercizio degli impianti di distribuzione di benzina, suggerendo l'opportunità di condizionarne la valutazione non ostativa all'inserimento di modifiche volte a recepire il subemendamento 17.100/7, essendo tali correttivi funzionali ad evitare fenomeni di elusione nell'ambito dei contratti di filiera.

Il PRESIDENTE concorda con tale proposta.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede chiarimenti in merito al subemendamento 17.100/4, in tema di privilegi fiscali, a cui replica il PRESIDENTE.

Il sottosegretario POLILLO dà lettura di una nota esplicativa sulla proposta 21.100, esprimendo il relativo avviso conforme del Governo.

Sull'emendamento 25.200, il senatore MORANDO (*PD*) rileva una criticità nel comma 2, capoverso 5-*bis*, ultimo periodo, laddove si escludono alcune aziende speciali e le farmacie dall'ambito applicativo delle norme di riduzione degli oneri per il personale.

**Successivamente, il sottosegretario POLILLO dà lettura di una nota sull'emendamento 55.200, ove si rileva che tale proposta utilizza entrate già scontate a legislazione vigente per finalità diverse da quelle originariamente previste, osservando altresì che, per quanto riguarda l'assunzione di personale, sarebbe necessario acquisire una relazione tecnica sulla proiezione decennale del relativo onere.**

Il PRESIDENTE propone di rinviare l'esame dell'emendamento 55.200, nonché dei relativi subemendamenti, e dell'emendamento 55.300, in attesa di acquisire ulteriori chiarimenti dal Governo, fermo restando che, sulla proposta 55.200, occorre costruire la copertura attraverso la riduzione dell'originaria autorizzazione di spesa.

Rileva, poi, che sull'emendamento 91.0.500 non vi sono osservazioni da formulare, stante il fatto che esso comporta un maggiore gettito tributario, mentre propone un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui relativi subemendamenti.

Il senatore MORANDO (*PD*) fa presente che il parere contrario sui citati subemendamenti è dovuto al fatto che una loro approvazione non garantirebbe l'archiviazione della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, con la conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie.

Il PRESIDENTE concorda con tale valutazione.

Alla luce del dibattito svoltosi, e con l'avviso conforme del GOVERNO, il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 14.100/2, 17.100/17, 25.200/4, 25.200/5, 91.0.500/1, 91.0.500/2, 91.0.500/3 e 91.0.500/4.

Sull'emendamento 9.500, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla fine del comma 2, del seguente periodo: "il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali".

Sull'emendamento 17.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, al recepimento, nell'emendamento medesimo, delle modifiche contenute nel subemendamento 17.100/7.

Il parere è, infine, non ostativo sulle proposte 3.100 (testo 2), 9.0.500, 14.100, 15.100, 16.100, 21.100, 25.200, 37.100, 39.100, 48.100, 55.100, 62.100, 91.0.500, nonché su tutti i restanti subemendamenti riferiti agli emendamenti esaminati.

Su tutti i restanti emendamenti l'esame resta sospeso".

La Commissione approva. *La seduta termina alle ore 13,30.*